



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Santa Cecilia

Via dei Greci, 18 — 00187 ROMA

C.F. 80203690583

Tel. (0039) 06 36.09.67.20 — Fax (0039) 06 36.00.18.00

Webpage www.conservatoriosantacecilia.it

Prot. n. 341

Del 26.04.2012

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati.

Visto lo *Statuto* del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, approvato con D.D. n. 662 del 31 ottobre 2003.

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale sottoscritto il 16 febbraio 2005 e il successivo C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 2010.

Visto il C.C.N.I., sottoscritto il 12 luglio 2011, con particolare riferimento all'art. 5.

Sentito il parere espresso dal Consiglio Accademico e la relativa delibera (approvata all'unanimità) del 19 aprile 2012.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2012

D E C R E T A

Art. 1

È emanato l'allegato Regolamento per l'affidamento della didattica aggiuntiva, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011.

Art. 2

Il presente decreto e il regolamento entrano in vigore dalla data odierna e sono resi pubblici con affissione all'Albo.

F.to

Il Presidente del Conservatorio

Dott. Luigi Ferrari

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIDATTICA AGGIUNTIVA
ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011

TITOLO 1

Disposizioni preliminari e ambito d’applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’attribuzione ai docenti di attività di didattica aggiuntiva relativamente sia ai settori di titolarità che a quelli di extratitolarità svolte oltre l’orario d’obbligo, nonché per la determinazione dei relativi compensi ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011.

Art. 2

Tipologia delle attività didattiche aggiuntive retribuibili

Le attività di didattica aggiuntiva di cui all’art. 1 per venire retribuite dal Conservatorio, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011, devono essere:

- a. attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
- b. individuali, di gruppo, collettive, di laboratorio, relative a lezioni erogate con modalità a distanza, qualora attivata;
- c. ulteriori o eccedenti rispetto al monte-ore contrattuale obbligatorio dell’anno accademico, così come previsto dal C.C.N.L. vigente.

Art. 3

Disposizione preliminare

1. Nell’ambito della generale offerta formativa annualmente garantita dal Conservatorio — in applicazione degli ordinamenti didattici e del Regolamento didattico — sono definiti i seguenti tipi di attività aggiuntiva:
 - a. ore aggiuntive di insegnamento, impartite nei campi disciplinari afferenti al settore disciplinare di propria titolarità ovvero ad altri settori disciplinari;
 - b. altre attività (attività di ricerca, di produzione artistica, di tutoraggio e seminariali ecc.).
2. Gli incarichi attribuiti per le attività di cui al punto a. sono retribuiti in misura oraria. Gli incarichi di cui al punto b. sono retribuiti in misura forfetaria.
3. In relazione alla previsione di cui al precedente art. 2 comma 1, lettera c., la didattica aggiuntiva sia *di titolarità* sia relativa a settori artistici disciplinari e/o a campi disciplinari diversi da tale titolarità è — in via preliminare — oggetto di completamento del monte ore previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto A.F.A.M., così come disciplinato dal vigente C.C.N.L. L’incarico a eventuale completamento va concordato con il docente interessato, del quale va verificato il possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento e/o per l’espletamento delle attività in settori diversi da quelli di propria titolarità.
4. In prima applicazione — e fino all’esaurimento dei percorsi formativi previsti dell’ordinamento didattico previgente la citata legge di riforma n. 508 del 21 dicembre 1999 — il monte-ore dedicato alle attività di insegnamento è, di norma, pari a 324 ore annue. Con motivata deliberazione, il Consiglio Accademico può autorizzare — in sede di programmazione annuale — progetti di ricerca o di attività artistica da svolgere nell’ambito delle 74 ore annue previste dall’art. 12 del C.C.N.L. del 4 agosto 2010. Le attività di ricerca, di produzione artistica, di tutoraggio e seminariali sono utili ai fini del completamento dell’orario contrattualmente previsto.

TITOLO 2

Modalità e procedure per l'attribuzione di attività didattica aggiuntiva di titolarità o extratitolarità svolte oltre il monte orario del docente

Art. 4

Criteri per la definizione delle risorse e determinazione della misura dei compensi

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione — in ragione della generale disponibilità finanziaria ed entro i limiti di equilibrio di bilancio, nonché tenendo conto della relazione del Direttore sulla programmazione delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica — individua le risorse per l'attribuzione di attività di didattica aggiuntiva retribuite. Le risorse a tal fine destinate sono inserite in un apposito articolo di bilancio.
2. Con la medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione determina la misura del compenso orario e/o forfettario per le attività aggiuntive retribuibili ai sensi del presente regolamento e il tetto massimo retribuibile, nel rispetto di quanto previsto dal C.I.N. in vigore.
3. Il compenso orario per le ore aggiuntive di insegnamento non può, in ogni caso, essere inferiore a € 50,00/ora al lordo dipendente. I compensi forfettari sono definiti in ragione alla natura dell'attività.
4. Le attività di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) vengono retribuite in ragione delle seguenti misure economiche:
 - a. € 450,00= al lordo dipendente per attività seminariali e di produzione legate alla didattica di arricchimento dell'offerta formativa annualmente deliberate in Consiglio Accademico;
 - b. € 120,00= al lordo dipendente per ogni giorno di partecipazione alle attività orchestrali o di ensemble funzionali alla didattica e/o concertistiche.
5. I compensi di cui al precedente comma 4 lett. a) sono da intendersi quali "Una tantum", a prescindere dal numero prestazioni rese, salvo motivate esigenze di programmazione deliberate dal Consiglio Accademico. In tal caso il Consiglio propone anche la misura del relativo compenso. La liquidazione per le attività di cui al presente comma è subordinata alla verifica del loro effettivo espletamento.
6. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e — valutata la programmazione accademica — annualmente aggiorna con propria deliberazione, e ogni caso in misura non inferiore a quanto previsto nel presente regolamento i compensi di cui ai comma 3 e 4.

Art. 5

Impegno didattico del docente e attività aggiuntiva. Modalità, procedure

1. Il Direttore — sulla base della programmazione didattica deliberata annualmente dal Consiglio Accademico — provvede, in prima istanza, agli affidamenti necessari al completamento del monte-ore annuale (così come definito dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento), in particolare garantendo l'equa ripartizione dell'attività didattica afferente ai percorsi accademici di I e II livello e ai corsi del previgente ordinamento.
2. L'affidamento di ore aggiuntive di insegnamento avviene secondo i seguenti criteri e mediante le seguenti procedure:
 - a. discipline rientranti nel settore di titolarità del docente:
 - i) *discipline con insegnamento di tipo individuale*: affidamento delle ore aggiuntive, tenendo conto dell'indicazione con cui il singolo studente esprime la propria preferenza a frequentare la classe di un determinato docente e, comunque, entro il tetto massimo annualmente stabilito dal Consiglio Accademico;
 - ii) *discipline di gruppo, collettive, di laboratorio*: affidamento delle ore aggiuntive di insegnamento anche in ragione delle indicazioni fornite dalle strutture didattiche in sede di programmazione annuale;
 - b. discipline non rientranti nel settore di titolarità del docente: l'affidamento di incarichi di insegnamento avviene previo espletamento di procedura di individuazione e di valutazione delle competenze specifiche. L'individuazione del personale docente cui affidare incarichi per que-

sto tipo di insegnamento è affidata al Direttore del Conservatorio, che viene coadiuvato dal coordinatore del dipartimento interessato e da un docente designato dal Consiglio Accademico

Art. 6

Modalità di attribuzione

1. Il Direttore conferisce gli incarichi sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze didattico-formative dell'Istituzione e nei limiti della previsione di bilancio annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Gli incarichi sono attribuiti con provvedimento in cui è individuato il tipo dell'attività da svolgere, la misura della retribuzione e, ove necessario, la misura dell'impegno temporale.

Art. 7

Obblighi del titolare dell'affidamento

1. Il docente titolare dell'affidamento è tenuto a certificare l'attività svolta e a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato in segreteria.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore, ovvero alle altre attività aggiuntive effettivamente svolte e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico, è subordinata alla verifica dell'effettivo svolgimento.

Art. 8

Verifica

1. Il Direttore, verificato l'assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del docente, autorizza la liquidazione degli importi relativi alle ore aggiuntive di insegnamento effettivamente svolte.
2. Ai fini della verifica di cui al comma precedente la lezione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
 - a. essere stata programmata e calendarizzata secondo le procedure vigenti dell'organizzazione della didattica;
 - b. afferire a uno dei corsi di studio dell'offerta formativa del Conservatorio.

Art. 9

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012, per gli studenti in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, con riferimento al completamento dell'orario di servizio del docente, il computo delle ore aggiuntive di insegnamento sarà effettuato in continuità con i criteri pattuiti nell'ultimo contratto decentrato di istituto. Con riferimento al computo delle ore dei *piani di studio* (DCPL) dei bienni ancora non perfezionati, si procede in analogia a quelli già approvati dal MIUR.
2. A partire dall'anno accademico 2012-2013, il computo delle ore aggiuntive di insegnamento farà riferimento alle ore indicate nei *piani di studio*.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo.

Roma, 26.04.2012

F.to
Il Presidente del Conservatorio
Dott. Luigi Ferrari